



ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

**Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità.
Disciplina della tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti (cd whistleblower)**

Approvata con Deliberazione del CIA n. 46 del 10 ottobre 2018
Aggiornata con Deliberazione del CIA n. 47 del 13 ottobre 2021

1. Premessa

Con la presente procedura si intende disciplinare le modalità di segnalazione degli illeciti o irregolarità nell'ambito delle attività di prevenzione della corruzione previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2018/2020 in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 comma 51 della L. n. 190/2012 e dalle linee guida adottate dall'ANAC con la Deliberazione n. 469 del 9 giugno 2021, che hanno superato quelle approvate con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015.

Con l'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001, aggiunto dall'art. 1, comma 51, della L. 190/2012, rubricato "tutela del dipendente pubblica che segnala illeciti", è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.

La disposizione pone tre norme:

- la tutela dell'anonimato, al fine di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli;
- il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower, dunque di azioni disciplinari ingiustificate e forme di ritorsione che determinino condizioni di lavoro intollerabili;
- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Il whistleblower è, dunque, colui che segnala l'illecito di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative ed il whistleblowing rappresenta l'attività di regolamentazione delle procedure finalizzate ad incentivare o proteggere tali segnalazioni. Lo scopo del whistleblowing è dunque quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente.

Con la modifica dell'art. 54 bis operata dalla L. 30 novembre 2017, n. 179 sono state rafforzate le garanzie già previste dalla normativa anticorruzione ed è stato previsto formalmente il potere dell'ANAC di irrogare sanzioni amministrative in caso di misure discriminatorie, nonché di procedure di gestione delle segnalazioni non conformi agli indirizzi dell'Autorità.

L'obiettivo prioritario del presente documento è quello di fornire al segnalante oggettive indicazioni operative circa:

- a) i destinatari della segnalazione: il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- b) l'oggetto e i contenuti della segnalazione, indicati attraverso apposita modulistica;
- c) le modalità di trasmissione delle segnalazioni, secondo procedure che raccolgano le segnalazioni dei dipendenti;
- d) le forme di tutela che, con l'introduzione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, devono essere offerte a tutela dei dipendenti per evitare possibili ripercussioni sulla loro vita lavorativa.

2. Il segnalante e l'oggetto della segnalazione.

Perché al segnalante possa accordarsi la tutela prevista dall'art. 54-bis lo stesso deve rivestire la qualifica di "dipendente pubblico" o equiparato. La presente procedura si rivolge, pertanto, non solo al dipendente dell'EGAS, compreso tra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ma anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell'Ente.

Si considerano rilevanti le segnalazioni riguardanti comportamenti oggettivamente illeciti o sintomatici di malfunzionamento. In particolare, le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a

fini privati delle funzioni attribuite. Si pensi, a titolo esemplificativo, ai casi di demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni. La categoria di fatti illeciti comprende, almeno per alcune fattispecie di rilievo penale, anche la configurazione del tentativo, ove ne sia prevista la punibilità. Possono pertanto formare oggetto di segnalazione attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti. Non è necessario, come precisato dall'ANAC, che il dipendente sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi ma solo che ne sia ragionevolmente convinto. La tutela ex art. 54-bis non si applica, invece, alle segnalazioni di informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, alle notizie prive di fondamento e alle c.d. "voci di corridoio". Non sono rilevanti, infine, eventuali lamentele personali.

Le segnalazioni possono riguardare anche azioni od omissioni che costituiscono violazioni al Codice di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; comportamenti suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'amministrazione; comportamenti suscettibili di arrecare un pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'Ente; comportamenti suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione o ad altro Ente.

Le condotte illecite segnalate devono ad ogni modo riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e, quindi, ricomprendono quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche le notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. Analogamente, occorre ragionare per i lavoratori e i collaboratori delle imprese che forniscono beni o prestano servizi in favore dell'amministrazione pubblica. In caso di trasferimento, comando, distacco del dipendente presso un'altra amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in un'amministrazione diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione. In tale ipotesi, l'amministrazione che riceve la segnalazione la inoltra comunque all'RPCT dell'amministrazione cui i fatti si riferiscono o all'ANAC.

Le segnalazioni, infine, devono essere effettuate "nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione". La valutazione sulla sussistenza di tale interesse spetta a chi gestisce la segnalazione, poiché a tale soggetto spetta garantire la corretta impostazione del procedimento fin dalle sue prime fasi, a partire dalla valutazione della segnalazione come rientrante o meno tra i casi di whistleblowing. Per valutare la sussistenza o meno di tale requisito occorre compiere un'analisi caso per caso, dando rilievo agli elementi oggettivi che emergono dal contesto della segnalazione. Il contenuto del fatto segnalato, ad esempio, deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un'alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un'attività per il pubblico, anche sotto il profilo della credibilità e dell'immagine dell'amministrazione. Nel caso in cui l'interesse personale del segnalante concorra con quello all'integrità della pubblica amministrazione, come nel caso di una lamentela personale, occorrerà valutare se la stessa sia collegata o collegabile alla violazione di regole procedurali interne all'amministrazione che siano sintomo di un malfunzionamento della stessa. In caso contrario, come sopra riportato, la lamentela personale non potrà essere considerata come una segnalazione di whistleblowing. È, comunque, sempre opportuno che il whistleblower dichiari fin da subito il proprio interesse personale.

3. Contenuto delle segnalazioni.

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate e offrire il maggior numero di elementi al fine di consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Ente;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;

- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti, che possono anche essere allegati alla segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

4. Modalità e destinatari delle segnalazioni

La segnalazione deve essere inviata direttamente al Responsabile anticorruzione e trasparenza, considerato il suo ruolo di soggetto funzionalmente competente a conoscere di eventuali fatti illeciti al fine di predisporre, di conseguenza, le misure volte a rafforzare il Piano di prevenzione della corruzione. Per tali finalità il RPCT può avvalersi del gruppo di lavoro a supporto previsto dal Piano per la prevenzione della corruzione, i cui componenti, pur non trattando direttamente i dati relativi al segnalante e quelli contenuti nella segnalazione, operano in qualità di "autorizzati" al trattamento ai sensi dell'art. 4, par. 10, 29, 32, par. 4 del Regolamento UE 2016/679 e art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196 del 2003.

Qualora le segnalazioni riguardino, invece, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli interessati possono inviare le stesse direttamente all'ANAC.

Rimane in capo al pubblico dipendente la possibilità di denunciare le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al RPCT.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- a) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che provvederà a redigere apposito verbale da conservare agli atti;
- b) a mezzo del servizio postale; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in doppia busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale";
- c) mediante posta elettronica; in questo caso nell'oggetto della comunicazione mail deve essere contenuta la dicitura "riservata/personale";
- d) mediante procedura informatica disponibile mediante la "piattaforma Whistleblowing PA" il cui indirizzo web è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente all'interno della sezione Amministrazione trasparente, nella sottosezione dedicata alla "Prevenzione della corruzione" e nella sezione intranet riservata ai dipendenti EGAS. L'applicativo utilizzato per acquisire e gestire le segnalazioni è fornito da un soggetto terzo che tratterà i dati per conto dell'amministrazione, qualificato come Responsabile del trattamento ai sensi dell'art 28 del GDPR.

Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) il segnalante invia una segnalazione compilando il modulo reso disponibile dall'Ente sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti-Corruzione", nel quale sono specificate altresì le modalità di compilazione e di invio. Il modulo deve garantire la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di

quanto segnalato. La segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.

Le segnalazioni di cui alla lett. c) possono essere presentate preferibilmente tramite invio all'indirizzo di posta elettronica direttore@egas.sardegna.it (il Direttore Generale è attualmente il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza), in attesa di creare un indirizzo appositamente dedicato alla ricezione delle segnalazioni. L'indirizzo di posta elettronica è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Se la segnalazione è inviata o acquisita dall'Ufficio protocollo, quest'ultimo la trasmetterà al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile fornirà indicazioni per la protocollazione in via riservata della segnalazione.

All'atto del ricevimento della segnalazione, il Responsabile avrà cura di separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione per tutta la durata dell'istruttoria del procedimento, rendendo impossibile risalire all'identità del segnalante se non nell'eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato e, in generale, nei casi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge.

Relativamente alla modalità di cui alla lett. d):

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- la segnalazione viene ricevuta dal RPCT e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'Ente che dall'esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza;
- la piattaforma permette il dialogo, anche in forma anonima, tra il segnalante e il RPCT per richieste di chiarimenti o approfondimenti, senza quindi la necessità di fornire contatti personali.

Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente, oltre che al Responsabile, al gruppo di supporto e agli amministratori di sistema. Anche questi ultimi operano in qualità di "autorizzati" al trattamento. Gli stessi accederanno alla piattaforma con credenziali riservate e personali.

La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario e, qualora i dati fossero costituiti da documenti cartacei, si provvederà alla custodia e conservazione in apposito armadio chiuso a chiave situato presso l'ufficio del Responsabile e accessibile solo alle persone appositamente autorizzate.

Il Responsabile annoterà le comunicazioni ricevute, comprese quelle anonime e quelle di soggetti estranei alla P.A. pervenute attraverso i canali dedicati al whistleblowing, in un apposito registro. Del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento il medesimo soggetto darà conto anche all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1 comma 14 della L. 190/2012.

Relativamente alle segnalazioni indirizzate all'ANAC, si specifica che è on line dall'8 febbraio 2018 l'applicazione informatica "Whistleblowing" per l'acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti come definiti dalla nuova versione dell'art. 54 bis del d.lgs.165/2001. L'attività di vigilanza anticorruzione dell'Autorità si svolge ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 190/2012, in un'ottica di prevenzione e non di repressione di singoli illeciti. L'Autorità, qualora ritenga la segnalazione fondata nei termini chiariti dalla determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, in un'ottica di prevenzione della corruzione può avviare un'interlocuzione con il RPCT dell'Amministrazione oggetto di segnalazione o disporre l'invio della segnalazione alle istituzioni competenti, quali ad esempio l'Ispettorato per la Funzione Pubblica, la Corte dei conti, l'Autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza.

5. Accertamento delle segnalazioni

Ricevuta la segnalazione, il RPCT, eventualmente con il componente designato del gruppo di lavoro a supporto, svolge una prima istruttoria sulla stessa per valutare l'ammissibilità della segnalazione. In caso positivo, lo stesso procede all'accertamento sull'effettivo accadimento dei fatti. Il Responsabile, nel rispetto della massima riservatezza e imparzialità, potrà effettuare ogni qualsivoglia attività ritenuta opportuna e necessaria ai fini dell'iter intrapreso, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sugli episodi ivi rappresentati.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.

Nel caso in cui invece si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile provvede a:

- comunicare l'esito dell'accertamento al dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto affinché adotti i provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- comunicare l'esito dell'accertamento all'ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- comunicare l'esito dell'accertamento all'Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l'A.N.AC., per i profili di rispettiva competenza;
- comunicare l'esito dell'accertamento al Dipartimento della funzione pubblica;
- adottare o proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

Il termine per la conclusione dell'esame preliminare della segnalazione è di quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della segnalazione. Il termine per la definizione dell'istruttoria è di sessanta giorni che decorrono dalla data di avvio della stessa, fatta salva la proroga dei termini nel caso in cui l'accertamento risulti particolarmente complesso. Il termine massimo per la conclusione del procedimento, considerata anche l'eventuale proroga, viene fissato in 120 giorni naturali e consecutivi dalla data del ricevimento della segnalazione.

Il Responsabile, a conclusione degli accertamenti nei termini di cui sopra, informa dell'esito o dello stato degli stessi il segnalante.

6. Tutela del segnalante

6.1 Tutela della riservatezza

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e diffamazione e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

L'identità del segnalante deve essere mantenuta anonimizzata sin dall'arrivo della segnalazione dell'illecito. Pertanto, coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare sia per il RPCT che riceve e gestisce le segnalazioni, sia per gli altri soggetti che nell'amministrazione possano conoscere la segnalazione, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Il divieto di rilevare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui la loro conoscenza, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante. Occorre pertanto procedere all'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante, qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

La segnalazione, come previsto dall'art. 54 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, è sottratta all'accesso disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013.

Nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi da quelli indicati dalla legge e, per questo, l'identità del segnalante sia stata svelata, la segnalazione non è più considerata sottratta all'accesso ai sensi del co. 4 dell'art. 54-bis. Sarà compito dell'Ente bilanciare gli interessi contrapposti e valutare, previa interlocuzione con i controinteressati, tra cui il segnalante, se concedere o meno l'accesso alla segnalazione secondo i principi e limiti previsti dal d.lgs. 33 del 2013 o dalla l. 241 del 1990.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 2-undecies del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, introdotto, con il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di recepimento del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), nell'ambito di una segnalazione whistleblowing, il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati dall'Amministrazione, non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. In tal caso, dunque, al soggetto interessato (segnalato) è preclusa la possibilità di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della Privacy. Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 del D.lgs. n. 196/2003. Tale norma prevede la possibilità per l'interessato di richiedere al Garante accertamenti sulla conformità del trattamento dei propri dati. È altresì previsto che il titolare del trattamento informi l'interessato di tale facoltà. Il titolare del trattamento deve, in ogni caso, adottare cautele particolari al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno degli uffici dell'amministrazione in capo a soggetti non autorizzati al trattamento dei dati.

La riservatezza è altresì garantita, nell'ambito della gestione informatizzata delle segnalazioni, con il ricorso a strumenti di crittografia.

Qualora l'RPCT debba trasmettere la segnalazione alle Autorità giudiziarie competenti, lo stesso deve avere cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. 165 del 2001. Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione, previa notifica al segnalante. Il segnalante deve, pertanto, essere preventivamente informato, tramite la piattaforma informatica o con altri mezzi, della eventualità che la sua segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza della sua identità, possa essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, per i profili di rispettiva competenza.

Ove sia necessario, invece, coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o, se indispensabile, esterni all'amministrazione, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

I soggetti che trattano i dati - RPCT, componenti dell'eventuale gruppo di lavoro, personale degli altri uffici eventualmente coinvolti nella gestione della segnalazione - devono comunque essere autorizzati e debitamente istruiti in merito al trattamento dei dati personali. Ciò in quanto nella documentazione trasmessa potrebbero essere presenti dati personali di altri interessati (es. soggetto cui sono imputabili le possibili condotte illecite). In caso di violazione della disciplina sul trattamento dei dati personali, tali soggetti non sono, tuttavia, direttamente responsabili poiché le eventuali violazioni sono imputabili al "titolare del trattamento", ovvero, in tal caso, all'Ente.

Relativamente ai procedimenti disciplinari e giudiziari si specifica che:

- per quanto concerne l'avvio di un eventuale procedimento disciplinare a seguito della segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia

fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. In tal caso, in via riservata il RPCT trasmette all'ufficio di disciplina la segnalazione e acquisisce il consenso del segnalante a rivelare l'identità;

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari "fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari";
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante potrà essere svelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso.

6.2 Responsabilità del segnalante

La tutela del segnalante non può essere garantita nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Inoltre, l'anonimato del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l'anonimato stesso non sia opponibile per legge (come, per esempio, nel corso di indagini giudiziarie, tributarie, ispezioni di organi di controllo).

Nel caso in cui, a seguito di verifiche interne, la segnalazione risulti priva di ogni fondamento saranno attivate azioni per far rispondere il segnalante di responsabilità penale nonché un procedimento disciplinare.

6.3 Segnalazione di discriminazioni e di misure ritorsive

I dipendenti che segnalano al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), o che denunciano all'Autorità Giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

La "misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro" che il legislatore definisce anche "misura ritorsiva" si configura, come affermato dall'ANAC, non solo in atti e provvedimenti ma anche in comportamenti o omissioni posti in essere dall'amministrazione nei confronti del dipendente/segnalante, volti a limitare e/o comprimere l'esercizio delle funzioni proprie del lavoratore in guisa tale da disvelare un intento vessatorio o comunque da peggiorare la situazione lavorativa.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. È necessario che il segnalante fornisca ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione effettuata e lamentata ritorsione. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte dell'Ente, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC ha il potere di applicare sanzioni amministrative secondo quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 54 bis. Tale potere è esercitato anche nel caso in cui venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5 del medesimo articolo, o qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'Ente cui si riferisce la segnalazione.

È a carico dell'Ente dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Ente sono nulli.

Si precisa, infine, che la rivelazione effettuata dal whistleblower, che persegue "l'interesse all'integrità della p.a. e alla prevenzione e repressione delle malversazioni nelle amministrazioni pubbliche e private", è qualificata dalla legge come "giusta causa" di rivelazione, escludendo l'integrazione dei reati di "rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio" (art. 326 c.p.), "rivelazione del segreto professionale" (art. 622 c.p.), "rivelazione dei segreti scientifici e industriali" (art. 623 c.p.). Il whistleblower non può, in tal caso, essere accusato di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.).

7. Attività di sensibilizzazione

Al fine di sensibilizzare i dipendenti, il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà inviare a tutto il personale con cadenza periodica una comunicazione specifica in cui sono illustrate la finalità dell'istituto del "whistleblowing" e la procedura per il suo utilizzo. L'Ente promuove ulteriori iniziative di sensibilizzazione mediante gli strumenti che saranno ritenuti idonei a divulgare la conoscenza relativa all'istituto.

8. Disposizioni finali

La procedura individuata nel presente documento nonché i profili di tutela del segnalante potranno essere sottoposti ad eventuale revisione, qualora necessario.

All.to 1

Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001

Dati del segnalante

Nome e cognome del segnalante*:	
Codice Fiscale*:	
Qualifica servizio attuale*:	
Settore/Servizio di appartenenza*	
Settore e sede servizio all'epoca del fatto segnalato*	
Qualifica servizio all'epoca del fatto segnalato*:	
Telefono:	
Email:	

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri Enti/Soggetti compilare la seguente tabella:

Soggetto	Data della segnalazione	Esito della segnalazione

Dati e informazioni Segnalazione Condotta Illecita**Descrizione del fatto*:**

Ente in cui si è verificato il fatto*:	
Periodo in cui si è verificato il fatto*:	
Data in cui si è verificato il	

fatto:	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto:	
Soggetto che ha commesso il fatto: Nome, Cognome, Qualifica, Servizio (possono essere inseriti più nomi)	
Eventuali soggetti privati coinvolti:	
Eventuali imprese coinvolte:	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto:	
Ritengo che le azioni od omissioni commesse o tentate siano	<input type="checkbox"/> penalmente rilevanti; <input type="checkbox"/> caratterizzate dall'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati <input type="checkbox"/> tali da porre in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite <input type="checkbox"/> poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'amministrazione <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'Ente <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'amministrazione; <input type="checkbox"/> altro (specificare)
Settore cui può essere riferito il fatto:	
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo	
Eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti e ogni altra informazione utile	
Eventuali allegati a sostegno della segnalazione	

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e a tal fine allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il presente modulo dovrà essere inviato, con eventuale documentazione a corredo della segnalazione:

- a mezzo del servizio postale; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in doppia busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale";
- mediante posta elettronica, all'indirizzo direttore@egas.sardegna.it; in questo caso nell'oggetto della comunicazione mail deve essere contenuta la dicitura "riservata/personale".

La segnalazione può anche essere effettuata verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che provvederà a redigere apposito verbale da conservare agli atti.

N.B: Tutte le caselle contrassegnate dall'asterisco (*) devono essere compilate obbligatoriamente.

Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018, e dell'art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679")

La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

- accertamento di illeciti commessi da dirigenti e dipendenti pubblici;
- accertamento di violazioni al Codice di comportamento e ai codici disciplinari.

La informiamo altresì che i medesimi non verranno comunicati né diffusi.

Il mancato conferimento dei dati rende impossibile l'accoglimento della segnalazione.

I dati sono raccolti e trattati con mezzi automatizzati e cartacei nel rispetto delle norme previste dalla legge sulla privacy esclusivamente per le finalità sopra indicate

In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 del GDPR, e dunque i diritti di accesso ai dati oggetto di trattamento, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, di opporsi al trattamento, nonché di revocare il proprio consenso con la conseguenza, in questo ultimo caso, dell'impossibilità di proseguire con l'accoglimento della segnalazione.

Il Titolare del trattamento è l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, con sede in Cagliari, Via Cesare Battisti 14, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore.

L'indicazione del Responsabile della Protezione Dati ed i dati di contatto sono pubblicati sul sito dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".